

DDI: Partecipazione donne

PROGRAMMA **Partito democratico** 9 aprile 2008

2. PER UN FISCO AMICO DELLO SVILUPPO

....

c) Credito d'imposta per le lavoratrici

Credito d'imposta rimborsabile per le donne che lavorano, adeguato a sostenere le spese di cura, così da essere incentivante e graduato in rapporto al numero dei figli e al livello di reddito. Tutte le donne lavoratrici - dipendenti, autonome, atipiche - con figli e reddito familiare al di sotto di una certa soglia (che potrà crescere nel tempo) dovranno poterne beneficiare. Nei primi due anni della Legislatura, il credito d'imposta potrà essere applicato alle donne lavoratrici del Sud, per poi essere esteso a tutto il territorio nazionale.

6. STATO SOCIALE: PIÙ EGUAGLIANZA E PIÙ SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA, PER CRESCERE MEGLIO

....

b) Sono le donne l'asso dello sviluppo

E' necessario trasformare l'enorme capitale umano femminile inattivo in un "asso" da giocare nella partita dello sviluppo, della competitività, del benessere sociale. Passare dal circolo vizioso ad un circolo virtuoso. Più donne occupate significa, infatti, più crescita; più nascite; famiglie più sicure economicamente e più dinamiche ;meno minori in povertà.

Le proposte per l'occupazione femminile:

1. incentivi fiscali mirati per il lavoro delle donne (vedi Azione n. 2 - lettera c), anche al fine di favorire il secondo reddito familiare;
2. incentivi fiscali per promuovere, sul mercato, un settore di servizi "avanzati" alle famiglie, che sia insieme un settore di occupazione per le donne e un mezzo di conciliazione;
3. legge sull'eguaglianza di genere nel mercato del lavoro, come in Spagna, e punteggi più elevati nelle graduatorie per gli appalti alle aziende che rispettano la parità di genere.

Le proposte per la conciliazione:

1. orari flessibili e "lunghi" negli asili, nelle scuole elementari e negli uffici pubblici che rendono i principali servizi ai cittadini; gli asili chiudono solo una settimana a Ferragosto; le scuole elementari organizzano attività estive e restano aperte anche al pomeriggio; liberalizzazione degli orari del commercio;
2. nuovo congedo di paternità interamente retribuito, dalle imprese, come nei Paesi scandinavi, addizionale alla maternità/paternità già oggi prevista e non fruibile dalle donne;
3. congedi parentali al 100% per 12 mesi, come in Francia;
4. incentivi alla flessibilità di orario richiesta dal dipendente.

c) Asili nido per tutti e bambini più felici, dai primi giorni di vita

L'asilo nido deve diventare un servizio universale, disponibile per chiunque ne abbia bisogno. Grazie alla cooperazione con le Regioni e gli enti locali, al lavoro avviato dal Governo Prodi e alle risorse già disponibili, è conseguibile l'obiettivo di quadruplicare il numero dei posti entro cinque anni, con servizi che coprano il 25% dei bambini da 0 a 3 anni, contro il 6% attuale.

A questo scopo, va superato qualsiasi eccesso di minuziosa regolazione.

Un bambino su tre incontra determinanti difficoltà di sviluppo nei primi dieci mesi di vita. In molti, troppi casi questo ritardo iniziale non verrà più recuperato. Questo fondamentale fattore d'esclusione va dunque aggredito, fornendo alle mamme in situazioni di disagio economico/sociale l'aiuto individuale di Assistenti di maternità, che intervengano prima ancora dell'ingresso del bambino all'asilo nido e gli garantiscano le prime settimane di vita in un contesto affettivo stabile ed accogliente.

DISEGNO DI LEGGE

Misure a sostegno della partecipazione delle donne alla vita economica, sociale, politica e istituzionale

RELAZIONE

Onorevoli Colleghi - In funzione di un rilancio dell'investimento pubblico nel capitale umano, la presente legge mira ad incentivare e sostenere la partecipazione delle donne alla vita economica, sociale, politica e istituzionale del Paese.

E' infatti necessario trasformare l'enorme capitale umano femminile inattivo in un "asso" da giocare nella partita dello sviluppo, della competitività, del benessere sociale, con ciò passando dal circolo vizioso della bassa partecipazione femminile, al circolo virtuoso della liberazione di un potenziale inespresso di energie e competenze.

Il dividendo sociale di questo investimento è evidente: più donne occupate e partecipi alla vita economica e istituzionale del Paese significa più democrazia, più sviluppo, più nascite, famiglie più dinamiche e sicure economicamente, meno bambini in condizioni di povertà.

Ai fini del raggiungimento di questo obiettivo generale, la presente legge incide su tre direttrici di intervento.

In funzione del raggiungimento dei traguardi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 in materia di occupazione femminile, un primo pacchetto di misure punta alla promozione della partecipazione al lavoro delle donne, attraverso un sistema mirato di incentivi normativi e fiscali e l'adozione a regime di una disciplina sull'eguaglianza di genere nel mercato del lavoro (Capo I).

Uno degli obiettivi più qualificanti della Strategia di Lisbona è infatti quello relativo all'occupazione femminile, che dovrebbe raggiungere il 60 per cento entro il 2010.

L'Italia, il cui tasso di occupazione femminile si attesta al 46,3 per cento, rispetto alla media dell'Unione del 57,4 (dati 2006), si trova largamente al di sotto non solo dell'obiettivo finale, ma anche dell'obiettivo intermedio - già mancato - che fissava al 57 per cento il tasso minimo di occupazione femminile per il 2005, con ciò collocandoci nelle ultime posizioni in Europa.

In questo contesto, un dato significativo è costituito dalle forti differenziazioni esistenti all'interno dell'Italia. Nel Mezzogiorno il tasso d'occupazione femminile è a tutt'oggi del 31,1 per cento, contro il 56 per cento del Nord-Ovest e il 57 per cento del Nord-Est. Il Sud, peraltro, non si sembra essersi avvantaggiato della crescita dell'occupazione femminile avvenuta a partire dalla seconda metà degli anni Novanta. Dal 1993 al 2006 le occupate sono infatti cresciute di 1.469mila unità nel Centro Nord e solo di 215mila nel Sud. Inoltre, pur diminuendo la disoccupazione nelle regioni meridionali, nel 2004 e nel 2005 sono emersi segnali negativi di aumento dell'inattività femminile che sono proseguiti nel 2006 e anche nel primo semestre 2007 con 110mila inattive in più.

In altri termini, le donne del Sud, anche le più giovani, in molti casi hanno smesso di cercare lavoro, con ciò sfuggendo anche alle rilevazioni del tasso di disoccupazione (il quale, come è noto, registra il rapporto tra il numero dei disoccupati e quello delle persone in cerca di occupazione).

L'innalzamento del tasso di occupazione femminile è dunque una priorità su cui impegnarsi per elevare il potenziale di crescita e per garantire una più equa ripartizione delle risorse pubbliche, anche in funzione della sostenibilità futura dei sistemi previdenziale e di protezione sociale.

Per altro verso, la bassa partecipazione al lavoro delle donne appare direttamente correlata al minimo ricorso delle famiglie italiane ai cosiddetti «aiuti formali» (asili, servizi di assistenza, eccetera) a fronte di una prevalenza degli «aiuti informali».

Oggi, in Italia, il principale servizio di cura all'infanzia è costituito dai nonni. Secondo le rilevazioni ISTAT, sei bambini su dieci tra 0 e 3 anni di età sono affidati ai nonni quando la madre lavora e solo due su dieci frequentano un asilo nido pubblico o privato.

Questo dato medio, peraltro, sconta - ancora una volta - una forte differenziazione territoriale, nascondendo la drammatica condizione dei servizi per l'infanzia nel Mezzogiorno. I bambini che frequentano un nido pubblico sono solo il 6 per cento nel Mezzogiorno, a fronte del 15 per cento al Nord e del 13 per cento al Centro.

A fronte di ciò, il secondo pacchetto di misure proposto con il presente provvedimento è centrato sul potenziamento degli strumenti di conciliazione familiare e il rafforzamento delle prestazioni sociali e assistenziali in favore delle famiglie con figli (Capo II).

Infine, il terzo asse d'intervento mira all'instaurazione di condizioni più favorevoli alla piena attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, con riguardo alle pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive (Capo III).

Quanto al merito delle misure proposte, nell'ambito degli incentivi all'occupazione delle donne (Capo I) si segnala innanzitutto l'introduzione di un nuovo e specifico incentivo fiscale in favore di tutte le donne con figli che a vario titolo lavorano (art. 2). Il beneficio è infatti riconosciuto alle contribuenti con figli a carico che percepiscono redditi da lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato.

In particolare, si tratta di una detrazione forfetaria aggiuntiva - dalle imposte sul reddito personale (IRPEF) - a titolo di sostegno alle spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido e per i servizi di assistenza familiare e cura di figli minori. La detrazione è riconosciuta fino a un massimo di 400 euro per il primo figlio, più 200 euro per ciascun figlio successivo al primo, per i redditi non superiori a 15.000 euro. Tale limite si abbassa a 350 euro per il primo figlio, più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro. Infine, si abbassa gradualmente al crescere dei redditi al di sopra dei 30.000 euro, fino ad annullarsi in corrispondenza di un reddito personale della lavoratrice pari ad almeno 40.000 euro.

L'incentivo fiscale è riconosciuto, in prima istanza, alle sole lavoratrici residenti nel Mezzogiorno, ma se ne prospetta l'estensione a tutto il territorio nazionale, dopo un periodo di sperimentazione della durata di due anni.

Al sostegno della flessibilità oraria e del part-time, è dedicata la disposizione che incentiva i datori di lavoro privati a riconoscere la trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, su richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione (art. 3). Oggi le lavoratrici e i lavoratori del settore privato sono infatti svantaggiati rispetto a quelli del settore pubblico, non avendo garanzia né di accesso al part-time su richiesta, né di ripristino del rapporto a tempo pieno.

Nello stesso contesto è disposta, per le sole lavoratrici dipendenti, la possibilità di richiedere al datore di lavoro - in alternativa al congedo parentale previsto dall'ordinamento - la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in un part-time, per un periodo massimo di tre anni.

L'incentivo, in tal caso è riconosciuto tanto ai datori di lavoro - esonerati, per tutta la durata del rapporto a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi per quelle lavoratrici, quanto per queste ultime, giacché si prevede che i datori di lavoro restituiscano loro una parte (fino ad un terzo) dei contributi risparmiati, a titolo di integrazione della retribuzione. Per le lavoratrici è inoltre prevista la contribuzione figurativa per tutta la durata del part-time incentivato.

Nell'ambito degli incentivi fiscali alle imprese che assumono donne, in particolare nel Mezzogiorno, si segnala la norma che proroga e potenzia il credito d'imposta per l'occupazione introdotto con la Finanziaria 2007 (art. 2, c. 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). Si prevede infatti una proroga di tre anni della disciplina vigente, fino al 31 dicembre 2011, e un incremento dell'importo del credito fino a 600 euro per ciascuna lavoratrice e ciascun mese di impiego (art. 4).

Al fine di incentivare l'assunzione di ultra-trentacinquenni, che avviano o riprendono l'attività lavorativa dopo periodi dedicati alla cura della famiglia, si introduce un'ulteriore e specifica agevolazione (art. 5). Al datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato una persona di età non inferiore a trentacinque anni, si riconosce l'esonero contributivo totale per un periodo di due anni dalla data dell'assunzione, con la corrispondente fiscalizzazione integrale dei contributi non versati. La condizione richiesta è che la persona cui si offre lavoro si trovi in condizione di inoccupazione o disoccupazione da almeno due anni, durante i quali sia stata impegnata in lavoro di cura in favore di figli di età inferiore ai dodici anni, anche adottivi o in affidamento, di familiari disabili gravi o di familiari non autosufficienti.

Infine, il pacchetto di incentivi alla partecipazione al lavoro delle donne reca un intervento a sostegno della formazione professionale delle lavoratrici autonome e di promozione all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità femminili (art. 6).

Nel pacchetto di misure a sostegno della conciliazione familiare (Capo II) si segnala innanzitutto l'estensione e il potenziamento dei congedi parentali (art. 7).

Si prevede infatti che le lavoratrici e i lavoratori possano accedere ai congedi parentali fino al terzo anno di vita del bambino, godendo di un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione, per i redditi fino a 35.000 euro per una famiglia di tre componenti. Tale limite è rimodulato al rialzo per le famiglie più numerose, sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE). Per gli altri lavoratori, con redditi più alti, l'indennità è comunque elevata dal 30 per cento attuale al 50 per cento della retribuzione.

In entrambi i casi, il periodo massimo complessivo di congedo parentale di cui i genitori possono godere è esteso a dodici mesi, contro i nove attualmente ammessi.

Infine, per incentivare i padri ad utilizzare i congedi, si introduce un istituto del tutto innovativo: il congedo di paternità esclusivo.

Ai lavoratori padri che fruiscono del congedo parentale per un periodo pari ad almeno 4 mesi, è riconosciuto il diritto ad accedere ad un congedo di paternità aggiuntivo, non fruibile dalle lavoratrici donne, interamente retribuito dal datore di lavoro.

A sostegno della conciliazione familiare devono leggersi anche le misure che riconoscono detrazioni fiscali alle spese sostenute dalle famiglie per l'assistenza e cura di figli minori e di familiari non autosufficienti (art. 8).

In particolare, ai contribuenti con redditi non superiori a 40.000 euro si riconosce una detrazione del 19% delle imposte sui redditi personali (IRPEF) delle spese documentate sostenute per gli addetti all'assistenza domestica (baby-sitter, badanti, ecc.), per un importo non superiore a 2.100 euro annui.

La stessa detrazione del 19% è riconosciuta per le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

Si prevede inoltre che le Regioni, in sede di attuazione del "Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi" introdotto dalla Finanziaria 2007, realizzino servizi mirati al sostegno delle madri in situazioni di disagio economico/sociale. In particolare, si prevede che le donne in difficoltà possano avere l'aiuto di apposite Assistenti di maternità, a partire dalla nascita del bambino fino al suo accesso all'asilo nido (art. 9).

Nello stesso contesto, si prevede l'incentivazione all'allungamento e alla flessibilizzazione degli orari di apertura degli asili e delle scuole e, in generale, di tutti gli uffici pubblici che rendono i principali servizi ai cittadini.

A completamento delle misure per il potenziamento dei servizi all'infanzia, si dispone un incremento delle risorse stanziato per l'attuazione del "Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi", nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 200 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare entro cinque anni la copertura del servizio di asili nido su tutto il territorio nazionale per almeno il 25 per cento dei bambini tra 0 e 3 anni, in attuazione degli obiettivi di copertura territoriale fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 (art. 10).

Un'ulteriore sezione del disegno di legge è dedicata alle misure per l'eguaglianza di genere nel mercato del lavoro (Capo III).

In questo contesto si dispone l'obbligo, per tutte le amministrazioni pubbliche che detengono direttamente o indirettamente il controllo di società, di assicurare il raggiungimento entro tre anni di una rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione e negli altri organi societari non inferiore al 40 per cento (art. 11).

Quanto alle società private, al fine di promuovere un'equilibrata partecipazione delle donne agli organi societari e ai ruoli dirigenziali, si prevede l'istituzione di un apposito "Certificato di qualità delle politiche di genere" (art. 13).

Possono accedere al "Certificato di qualità delle politiche di genere" le società che, nell'ambito degli statuti o dei codici etici adottati, prevedano l'adozione di piani triennali per il raggiungimento di una rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione, negli altri organi societari e nei ruoli dirigenziali, di una rappresentanza di ciascun genere non superiore al 60 e non inferiore al 40 per cento.

Si impone, inoltre, un obbligo di valutazione del rispetto della parità di genere da parte di tutte le amministrazioni pubbliche che svolgano gare di appalto, con la previsione di una riserva di punteggio per le imprese in possesso del "Certificato di qualità delle politiche di genere" (art. 12).

Infine, il Capo IV è dedicato alla promozione di un'equilibrata rappresentanza di genere negli organi elettivi e negli uffici pubblici, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

Le misure vanno dalla previsione di una rappresentanza di genere non inferiore a un terzo nelle liste per l'elezione della Camera e del Senato, e dei consigli comunali e provinciali, fino all'introduzione di misure premiali per i partiti o movimenti politici che, alle medesime consultazioni, sostengono le candidature e l'effettiva elezione delle donne.

Infine, nuove norme sono introdotte a tutela della rappresentanza equilibrata di donne e uomini nelle giunte e negli organi collegiali degli enti locali.

Da ultimo, per quanto riguarda l'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente provvedimento, esso si inserisce nel quadro di unitarietà della manovra complessiva di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, in relazione alle azioni di contenimento e di riqualificazione della spesa e di valorizzazione del patrimonio pubblico che saranno in quel contesto previste.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse rinvenienti dalla lotta all'evasione fiscale, sarà il bilancio di assestamento a indicare l'effettivo andamento delle entrate a carattere strutturale che potranno essere a tal scopo utilizzate. Tuttavia, il maggior gettito derivante dal mantenimento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale può ragionevolmente consentire il mantenimento di un rapporto tra aumento delle entrate e aumento del PIL intorno all'1,3%, inferiore ai valori del 2006 e 2007 ma più elevato rispetto a quello degli anni 2000-2005.

Quanto alla riduzione e riqualificazione della spesa, l'obiettivo strategico che regge l'impegno complessivo del programma del Partito Democratico è quello di ridurre dello 0,5% nel 2009 e dell'1% nel 2010 e 2011, in termini di PIL, la spesa corrente primaria, cui si aggiunge un apporto della valorizzazione del patrimonio pubblico cifrato in uno 0,5% di PIL all'anno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1 (Finalità)

1. Al fine di incentivare e sostenere la partecipazione delle donne alla vita economica, sociale, politica e istituzionale del Paese, la presente legge reca misure urgenti per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) in funzione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 in materia di occupazione femminile, la promozione della partecipazione al lavoro delle donne, attraverso un sistema mirato di incentivi normativi e fiscali e l'adozione a regime di una disciplina sull'eguaglianza di genere nel mercato del lavoro;
- b) per le finalità di cui alla lettera a), il potenziamento degli strumenti di conciliazione familiare e il rafforzamento delle prestazioni sociali e assistenziali in favore delle famiglie con figli;
- c) l'instaurazione di condizioni più favorevoli alla piena attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, con riguardo alle pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive.

CAPO I INCENTIVI ALLA PARTECIPAZIONE AL LAVORO DELLE DONNE

Art. 2 (Incentivi fiscali a favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

"1-quinquies. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera c), residenti nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, è riconosciuta una detrazione aggiuntiva delle spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido e per i servizi di assistenza

familiare e cura di figli minori di cui al comma 1, lettere i-septies) e i-octies), del presente articolo. La detrazione è riconosciuta nel limite di:

1) 400 euro per il primo figlio più 200 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

3) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro."

2. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

4. A due anni dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro delle pari opportunità relazionano al Parlamento, per i rispettivi profili di competenza, circa gli effetti della presente disciplina nelle aree ammesse al beneficio, nonché circa l'efficacia stimata e la sostenibilità finanziaria della sua estensione a tutto il territorio nazionale, ai fini dell'adozione di provvedimenti legislativi conseguenti.

Art. 3

(Misure di incentivazione e sostegno della flessibilità oraria e del part-time)

1. Al fine di promuovere il ricorso al lavoro a tempo parziale su base volontaria, in funzione di sostegno alla compatibilità dei tempi di vita e di lavoro, all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) la trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, su richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione;"

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati con priorità per le imprese ubicate nelle aree del territorio nazionale ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea.";

c) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (Part-time incentivato per le lavoratrici madri). – 1. Le lavoratrici dipendenti in condizione di accedere al congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono richiedere al datore di lavoro, in alternativa all'accesso a tale istituto, la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di tre anni.

2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1, i datori di lavoro sono esonerati, per tutta la durata del rapporto a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale obbligatoria. I medesimi datori di lavoro sono tenuti a corrispondere alle lavoratrici, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non inferiore ad un terzo dei contributi ammessi all'esonero.

3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Art. 4

(Proroga e incremento del credito d'imposta per l'occupazione femminile nelle aree del Mezzogiorno)

1. All'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 2011, nella misura di euro 600 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese."

Art. 5

(Incentivi ai datori di lavoro per l'assunzione di persone che avviano o riprendono l'attività lavorativa dopo periodi dedicati alla cura della famiglia)

1. Al fine di incentivare l'assunzione di persone di età superiore a trentacinque anni, che avviano o riprendono l'attività lavorativa dopo periodi dedicati alla cura della famiglia, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 2 sono integralmente fiscalizzati per un periodo di due anni dalla data dell'assunzione.

2. È ammesso all'incentivo di cui al comma 1 ciascun datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato una persona di età non inferiore a trentacinque anni, in condizione di inoccupazione o disoccupazione da almeno due anni, ai sensi dell'articolo 2 e successive modifiche del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, che nello stesso periodo sia stata impegnata in lavoro di cura in favore di:

- a) figli di età inferiore ai dodici anni, anche adottivi o in affidamento;
- b) familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
- c) familiari non autosufficienti.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunità, sono individuate le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

Art. 6

(Formazione professionale e sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità femminili)

1. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nell'accesso alle attività d'impresa, l'articolo 45 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - (Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale). - Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della stessa legge, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all'articolo 8.

3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati (

a) per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati;

b) per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'Istituto nazionale di statistica, è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente».

2. A decorrere dall'anno 2009, una quota non inferiore al 25 per cento del "Fondo per la finanza d'impresa" di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata al sostegno e alla creazione di nuove imprese femminili, nonché al consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.

3. A decorrere dall'anno 2009, il "Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile", di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno.

3. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la legge 25 febbraio 1992, n. 215, e successive modificazioni, in accordo con le associazioni di categoria, programmi per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome.

CAPO II

SOSTEGNO ALLA CONCILIAZIONE FAMILIARE

Art. 7

(Estensione e potenziamento dei congedi parentali. Istituzione del congedo di paternità esclusivo)

1. L'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dai seguenti:

«Art. 34. - (Trattamento economico e normativo dei congedi parentali). – 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di dodici mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 35.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 è pari al 100 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di minori con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33.

4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.
 5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
 6. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
 7. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2, i periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
 8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7
- Art. 34-bis. - (Istituzione del congedo di paternità esclusivo). - 1. Ai lavoratori padri che fruiscano del congedo parentale di cui all'articolo 32 per un periodo pari ad almeno 4 mesi, è riconosciuto, alle medesime condizioni, il diritto ad accedere ad un congedo di paternità aggiuntivo, non fruibile dalle lavoratrici donne, interamente retribuito dal datore di lavoro. La durata massima del congedo di cui al presente articolo è stabilita in sede di contrattazione collettiva di livello nazionale ovvero attraverso apposito avviso comune stipulato tra le parti sociali. In mancanza, si applica il limite massimo di durata stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 8

(Detrazione fiscale delle spese sostenute dalle famiglie per l'assistenza ai bambini e agli anziani)

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera i-septies) è sostituita dalle seguenti:
"i-septies) le spese documentate, per un importo non superiore a 2.100 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli a minori, nonché per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;
i-octies) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio;"
2. Il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-septies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.
3. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per i quali sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione di cui al comma 2 spetta entro l'importo massimo di 2.500 euro per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione.

Art. 9

(Assistenza di maternità individuale e conciliazione dei tempi nell'accesso ai servizi)

1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto:

a) la realizzazione, in sede di attuazione del "Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi" di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di servizi mirati al sostegno delle madri in situazioni di disagio economico/sociale che prevedano forme di assistenza di maternità individuale dalla nascita del bambino fino al suo accesso all'asilo nido;

b) l'incentivazione all'allungamento e alla flessibilizzazione degli orari di apertura degli asili e delle scuole, nonché degli uffici pubblici che rendono i principali servizi ai cittadini.

Art. 10

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per gli asili nido)

1. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la copertura del servizio di asili nido su tutto il territorio nazionale per almeno il 25 per cento dei bambini tra 0 e 3 anni, in attuazione degli obiettivi di copertura territoriale fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 200 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

2. Le maggiori risorse di cui al presente articolo sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO III

MISURE PER L'EGUAGLIANZA DI GENERE NEL MERCATO DEL LAVORO

Art. 11

(Obbligo di equilibrata rappresentanza di genere nei consigli di amministrazione delle società a controllo pubblico)

1. Le amministrazioni pubbliche che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso appositi atti di indirizzo, iniziative volte ad assicurare il raggiungimento entro tre anni di una rappresentanza di ciascun genere nell'ambito degli organi societari non superiore al 60 e non inferiore al 40 per cento.

Art. 12
**(Obbligo di valutazione del rispetto della parità di genere
in sede di aggiudicazione delle gare di appalto)**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, un decreto legislativo recante una modifica delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici", secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) nell'ambito dei principi generali che regolano l'affidamento di servizi e lavori pubblici, introdurre il criterio del rispetto della parità di genere;
- b) in sede di aggiudicazione delle gare di appalto, prevedere una riserva di punteggio per le imprese in possesso del "Certificato di qualità delle politiche di genere" di cui all'articolo 13.

Art. 13
(Certificato di qualità delle politiche di genere)

1. Al fine di promuovere un'equilibrata partecipazione delle donne agli organi societari e ai ruoli dirigenziali delle società di capitali, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero delle pari opportunità, promuove, nell'ambito dei sistemi di accreditamento delle imprese secondo i principi della responsabilità sociale, l'istituzione di un apposito "Certificato di qualità delle politiche di genere".

2. Possono accedere al "Certificato di qualità delle politiche di genere" le società che, nell'ambito degli statuti o dei codici etici adottati, prevedano l'adozione di piani triennali per il raggiungimento di una rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione, negli altri organi societari e nei ruoli dirigenziali, di una rappresentanza di ciascun genere non superiore al 60 e non inferiore al 40 per cento.

3. Una quota non inferiore al 30 per cento del "Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese", di cui all'articolo 2, comma 437, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinata alla promozione dell'eguaglianza di genere negli organi societari e nei ruoli dirigenziali

CAPO IV
**PARI OPPORTUNITÀ NELL'ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI
E ALLE CARICHE ELETTIVE**

Art. 14
(Rappresentanza equilibrata dei generi negli organi elettivi e negli uffici pubblici)

1. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, il presente capo detta le misure necessarie per promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso agli organi elettivi elettive e agli uffici pubblici e garantire un'adeguata rappresentanza di ciascun genere.

Art. 15
(Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «A pena di inammissibilità ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidate e di candidati, in cui ciascun genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi delle candidature complessive; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.»;

2. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti: «A pena di inammissibilità ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidate e di candidati, in cui ciascun genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi delle candidature complessive; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. In ogni gruppo nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

Art. 16
(Elezione del consiglio comunale)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«3-bis. Ciascuna lista è composta da un elenco di candidate e di candidati, in cui ciascun genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi delle candidature complessive; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 73 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«1-bis. Ciascuna lista è composta da un elenco di candidate e di candidati, in cui ciascun genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi delle candidature complessive; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.».

Art. 17
(Elezione del consiglio provinciale)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«2-bis. In ogni gruppo, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

Art. 18
(Inammissibilità delle liste e preclusione all'accesso al rimborso elettorale)

1. Le liste o le candidature non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 in materia di rappresentanza obbligatoria delle liste elettorali sono comunque inammissibili.

Art. 19

(Misure premiali per i partiti o movimenti politici che sostengono le candidature femminili nelle elezioni politiche, regionali ed europee).

1. L'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Risorse finanziarie per incentivare la partecipazione attiva delle donne alla politica). - 1. Al fine di incentivare e sostenere la partecipazione delle donne agli organi di rappresentanza, una quota pari al 20 per cento dei fondi complessivamente destinati alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui all'articolo 1, comma 1, è riservata ai partiti o movimenti politici che, nelle relative consultazioni elettorali, abbiano almeno il 40 per cento di donne tra i rispettivi candidati eletti.
2. La quota di cui al comma 1 è ripartita secondo i criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni.
3. In caso di mancata attribuzione della quota di cui al comma 1, le relative risorse finanziarie sono destinate alle finalità previste dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. 4. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 10 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 alla realizzazione di iniziative volte a incrementare la partecipazione attiva delle donne alla politica. 5. I partiti e movimenti politici di cui al comma 4, attraverso un apposito capitolo all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, danno conto in forma dettagliata della tipologia, dell'estensione e del costo di ciascuna iniziativa realizzata per le finalità di cui al medesimo comma 4».

Art. 20

(Misure premiali per i partiti o movimenti politici che sostengono le candidature femminili nelle elezioni provinciali e comunali).

1. Al fine di incentivare e sostenere la partecipazione delle donne agli organi di rappresentanza, una quota pari al 15 per cento del fondo previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è riservata ai partiti e movimenti politici, liste o gruppi di candidati che nelle consultazioni elettorali provinciali e comunali abbiano riportato almeno il 40 per cento di donne tra i rispettivi candidati eletti, a titolo di contributo totale o parziale delle spese sostenute per la campagna elettorale.
2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità, adottato entro il 31 marzo, sono annualmente determinati i criteri di determinazione degli importi e le modalità di accesso ai contributi di cui al presente articolo, con riferimento alle consultazioni elettorali svolte nell'anno solare precedente.

Art. 21

(Nuove norme a tutela della rappresentanza equilibrata di donne e uomini nelle giunte e negli organi collegiali degli enti locali).

1. Il comma 3 dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:
«3. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per promuovere un'adeguata rappresentanza di ciascun genere nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende e istituzioni da essi dipendenti.

3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, gli statuti comunali e provinciali prevedono modalità di nomina dei componenti della giunta idonee a garantire l'equilibrata rappresentanza di ciascun genere. Al tal fine, gli statuti devono prevedere che al sesso meno rappresentato nel consiglio comunale o provinciale sia riservata una quota percentuale di assessori non inferiore alla rappresentanza percentuale dello stesso sesso nel consiglio».